

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di **Medico chirurgo, Odontoiatra, Farmacista, Veterinario**, conseguito in un Paese non comunitario da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera e dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), già riconosciuto con provvedimento formale in uno Stato membro dell'Unione Europea, nella Confederazione svizzera e nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

AVVERTENZE: Ai fini del riconoscimento dei titoli di medico specialista e di odontoiatra specialista (allegato E1, modello E1) è necessario il preliminare riconoscimento da parte di questo Ministero del titolo di medico chirurgo o di odontoiatra

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso in cui i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti esibiti sono riconducibili alla stessa persona .
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. Il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.

Per quanto riguarda il titolo conseguito nel Paese non comunitario dovrà essere fornita la sotto elencata documentazione:

3. Copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento, accompagnato da un certificato nominativo, rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'indicazione della durata legale del corso e l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione, per ciascun esame:

- a) del numero di **ore effettuate** (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico);
- b) nel caso in cui l'impegno formativo sia espresso in **crediti formativi**, deve essere precisato il valore di 1 credito in termini di ore didattiche teorico – pratiche (escludendo le ore di studio individuale).

L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere copia autenticata dei programmi degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio, nel caso in cui sia necessario per completare la valutazione del percorso formativo.

4. Copia autenticata * del titolo di abilitazione specifica per l'attività, qualora previsto dal Paese extracomunitario in cui il titolo è stato conseguito.
5. Copia autenticata * dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese extracomunitario in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel Paese stesso.
6. Dichiarazione di valore **in originale** rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 - a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
 - b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
 - c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
 - d) gli anni di durata del corso di laurea;
 - e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
 - f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
7. Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine.

Per quanto riguarda il riconoscimento del titolo non comunitario ottenuto in uno Stato membro, nella Confederazione svizzera, nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), dovrà essere inoltre presentata la sotto elencata documentazione:

8. Copia autentica * del provvedimento di riconoscimento rilasciato dallo Stato membro, dalla Confederazione svizzera, o da un Paese dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
9. **Originale** dell'attestato rilasciato dall'Autorità competente dello Stato che ha riconosciuto il titolo, nel quale venga specificato se tale primo riconoscimento :
 - a) soddisfa i requisiti di cui all'art. 2 comma 2 della Direttiva 2005/36/CE e se sussistono le condizioni di cui all'art.3 comma 3 della medesima Direttiva;
 - b) le procedure o le modalità che hanno portato al riconoscimento del titolo stesso (es: prova attitudinale, tirocinio di adattamento, eventuali materie studiate ad integrazione del percorso formativo ecc.).
10. Attestato di onorabilità professionale (*Good standing*) rilasciato dalla competente Autorità del Paese che ha già riconosciuto il titolo. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda

Nel caso in cui il richiedente, pur avendo ottenuto il primo riconoscimento in un Paese dell'U.E., nella Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) non eserciti in uno di detti Paesi, il *Good standing* dovrà essere rilasciato dall'Autorità competente del Paese non comunitario presso cui il richiedente eserciti la professione.

11. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese presso cui il richiedente eserciti la professione. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente dichiari di non aver mai

esercitato la professione, si deve produrre soltanto l'attestazione di cui al presente punto rilasciata dal Paese di origine o provenienza.

12. Copia autenticata * dell'iscrizione all'Albo professionale dello Stato in cui il titolo è stato riconosciuto;
13. *Curriculum vitae* datato e sottoscritto;
14. Marca da bollo del valore di euro 16,00 da applicare al modulo di domanda.

Note ed avvertenze generali:

Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L'Aia 5.10.1961).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

* I documenti in fotocopia possono essere autenticati presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese di conseguimento del titolo o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Non sono ammesse fotocopie a colori.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta .

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.